



**OGGETTO: Nomina commissione elettorale comunale.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessita di procedere alla nomina della “Commissione elettorale comunale” in seguito alle elezioni amministrative dd. 20/21 settembre 2020;

Visto il D.P.R. 20.03.1967 n. 223 relativo all’*”Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”* come modificato dal Decreto Legge 03.01.2006, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 27.01.2006, n. 22 che ha disposto (con l’art. 3-quinquies, comma 2) la modifica dell’art. 12, comma 2 del predetto testo unico, che disciplina la composizione della Commissione elettorale comunale, prevedendo in particolare che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre;

Verificato pertanto che componendosi il Consiglio Comunale di n. 12 membri, la Commissione in argomento è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti;

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. n. 223/1967 che recita:

*“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (22) . Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”*

Riscontrato che la Commissione elettorale potrà, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune, come contemplato dall’art. 4 bis del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 come modificato dalla Legge 21.12.2005, n. 270, art. 10;

Atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi del D.P.R. 223/1967 art. 12 comma 1 così come successivamente modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270 in quanto il Consiglio comunale, nella seduta successiva all’elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale;

Ricordato che la Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;

Dato atto che il Sindaco non prende parte alla votazione;

Richiamata la legge n. 244/2007 ed in particolare l’art. 2 comma 30 che così recita:

*“L’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorale circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute”;*

Viste le proposte di nominare quali componenti effettivi i signori:

- FEDELE PAOLO
- TRENTIN ALESSIA
- TRENTIN GABRIELE

e quali componenti supplenti i signori:

- STROPPIA NICOLA
- TRENTIN BRUNO
- TRENTIN FULVIO

Dato atto che la nomina riguarda membri della maggioranza in quanto all’interno del Consiglio non è presente la minoranza, si ritiene poter procedere con la votazione a scrutinio palese;

Visto il D.P.R. 223/1967 e successive modifiche;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige., approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in data 22.10.2020;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile in data 23.10.2020;

Uditi gli interventi dei vari Consiglieri riportati nel verbale della seduta;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di garantire il tal modo un sollecito rinnovo delle rappresentanze comunali per l’immediata funzionalità degli organi di appartenenza;

Con voti favorevoli n. 10, contrario n. 0 , astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti in quanto il Sindaco non prende parte alla votazione;

## **DELIBERA**

1. di nominare quali **membri effettivi** della Commissione elettorale i signori:
  - Consigliere FEDELE PAOLO (MAGGIORANZA )
  - Consigliere TRENTIN ALESSIA (MAGGIORANZA.)
  - Consigliere TRENTIN GABRIELE (MAGGIORANZA)

- di nominare quali ***membri supplenti*** della Commissione elettorale i signori:
  - Consigliere STROPPA NICOLA (MAGGIORANZA )
  - Consigliere TRENTIN BRUNO (MAGGIORANZA)
  - Consigliere TRENTIN FULVIO (MAGGIORANZA)
  
- 2. di dare atto che la minoranza consiliare non e' rappresentata tra i componenti di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione in quanto non è presente nel Consiglio comunale di Telve di Sopra;
  
- 3. di dare atti che l'incarico di componente della Commissione elettorale comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
  
- 4. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., con voti favorevoli voti favorevoli n. 10, contrario n. 0 , astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 consigliere presenti e votanti (il Sindaco non prende parte alla votazione).
  
- 5. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Iuni dott.ssa Silvana

---

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.telvedisopra.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 03/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Iuni dott.ssa Silvana

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve di Sopra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana